

# REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA CIVICA

## FINALITÀ DEI SERVIZI BIBLIOTECARI

### Articolo 1

1.1 Il Comune di Carugate istituisce il servizio della Biblioteca Civica nello spirito della Costituzione della Repubblica e della Legge Regionale in materia di biblioteche.

1.2 La Biblioteca Civica aderisce al Sistema Bibliotecario di zona contribuendo alla sua attività e seguendo di norma le indicazioni stabilite dai suoi organi istituzionali.

1.3 La Biblioteca è un istituto culturale che opera al servizio di tutti i cittadini per offrire la possibilità di:

- a) diffondere la lettura, l'informazione e la documentazione con criteri di imparzialità e pluralismo nei confronti delle diverse opinioni;
- b) favorire la crescita e l'aggiornamento culturale della cittadinanza tramite l'accesso all'informazione e alla documentazione;
- c) sostenere la raccolta, l'ordinamento e la fruizione delle pubblicazioni o di altro materiale documentario concernenti il territorio comunale e le tradizioni locali;
- d) favorire la consultazione e il prestito, anche a carattere interbibliotecario, del materiale librario e documentario ammesso al prestito e la realizzazione di attività culturali che promuovano la diffusione della lettura e dell'informazione;
- e) collaborare con gruppi/associazioni operanti sul territorio;
- f) assicurare la collaborazione, anche come centro di informazione, alle attività e ai servizi culturali e di pubblico interesse svolti sul territorio del Sistema Bibliotecario del "Nord-Est Milano" da enti pubblici e privati.

## GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE DELLA BIBLIOTECA

### Articolo 2

L'Amministrazione Comunale assicura il servizio della Biblioteca Civica avvalendosi della propria struttura in collaborazione con gli organi di partecipazione appropriati, nello spirito e nei limiti fissati dalla normativa regionale e dalla carta dei servizi prevista nell'art. 16 del presente Regolamento.

### Articolo 3

Gli organi di partecipazione della Biblioteca Civica sono:

- a) l'Assemblea degli iscritti alla Biblioteca;
- b) la Commissione Biblioteca;
- c) il Presidente della Commissione Biblioteca;
- d) il Bibliotecario/Direttore.
- e) i "Gruppi Interni"

## L'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

### Articolo 4

4.1 Chiunque può iscriversi alla Biblioteca, senza limiti di età e nazionalità, accettando le norme che ne regolamentano il servizio. Il trattamento dei dati personali raccolti al momento dell'iscrizione, che va rinnovata annualmente, è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dal presente Regolamento e dalla Carta dei servizi nei limiti fissati dalla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali.

4.2 Nell'Assemblea ordinaria annuale degli iscritti, costituita da tutti gli utenti, hanno il diritto di voto quanti si siano iscritti regolarmente per l'anno in corso almeno 30 giorni prima della convocazione, e che siano comunque iscritti alla Biblioteca da almeno tre mesi; debbono aver compiuto 16 anni alla data di svolgimento dell'Assemblea.

4.3 E' compito dell'Assemblea degli iscritti:

- a) esaminare la Relazione consuntiva del Bibliotecario ed i Programmi (annuale e pluriennale) proposti dalla Commissione Biblioteca;
- b) eleggere, ogni tre anni, i membri della Commissione Biblioteca rappresentanti degli utenti (vedi articolo 6.3);
- c) provvedere alla surroga dei membri della Commissione Biblioteca (per la parte di sua spettanza) eventualmente decaduti nel corso dell'anno precedente, secondo le modalità indicate all'articolo 5, comma 4.

## Articolo 5

5.1 L'Assemblea ordinaria degli iscritti verrà convocata annualmente dal Presidente della Commissione Biblioteca e/o dal Sindaco.

5.2 Possono anche essere convocate Assemblee straordinarie: da almeno 1/3 dei commissari o da almeno 1/20 degli iscritti aventi diritto al voto.

5.3 La convocazione viene effettuata attraverso comunicazione scritta inviata al domicilio degli aventi diritto e mediante l'affissione di manifesti o locandine negli appositi spazi pubblici, almeno una settimana prima della data stabilita per l'assemblea, indicandovi l'ordine del giorno; copia della convocazione sarà esposta anche nei locali della Biblioteca.

5.4 In occasione del rinnovo dei membri elettivi della Commissione Biblioteca, l'Assemblea voterà secondo le seguenti modalità:

- a) le votazioni dell'Assemblea sono effettuate a maggioranza semplice dei presenti, con voto a scrutinio segreto;
- b) nel corso dell'Assemblea si procederà alla presentazione delle candidature; i candidati sono eleggibili solo se elettori con diritto di voto;
- c) l'elezione sarà valida a prescindere dal numero di partecipanti all'Assemblea;
- d) spetta al Segretario della Commissione Biblioteca raccogliere tutte le candidature in una lista unica, e quindi formare seduta stante, scegliendo tra i presenti (con preferenza per i Commissari di nomina consiliare, nel rispetto delle minoranze) una Commissione elettorale formata da tre membri, che condurrà le operazioni di distribuzione delle schede per la votazione, raccolta delle schede votate e scrutinio;
- e) ogni elettore potrà votare al massimo due nominativi, scelti nella lista dei candidati, pena la nullità del voto;
- f) i quattro candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti saranno proclamati eletti seduta stante; ma per entrare pienamente in carica dovranno ricevere comunicazione scritta della nomina a membri della Commissione Biblioteca da parte del Sindaco, entro dieci giorni dalla data dell'Assemblea;
- g) nel caso si verifichi parità di voti, si proclamerà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di preferenze qualificate. Si intende per preferenza qualificata la prima (o la sola) preferenza espressa dagli elettori sulla scheda.

## La Commissione Biblioteca

### Articolo 6

6.1 La Commissione Biblioteca è composta da membri di diritto e da membri elettivi.

6.2 I membri di diritto sono cinque: il Sindaco o Suo delegato (Assessore o Consigliere delegato alla Cultura) più quattro rappresentanti dei gruppi consiliari nominati ed eventualmente sostituiti dal Consiglio Comunale, e scelti anche al di fuori del proprio ambito.

6.3 I membri elettivi sono quattro, eletti dall'Assemblea ordinaria degli Iscritti; durano in carica per tre anni e possono essere rieletti. In caso di surroghe i nuovi commissari saranno in carica fino al rinnovo della Commissione nella sua parte elettiva.

### Articolo 7

7.1 La Commissione Biblioteca è costituita da 9 membri così determinati:

- \* il Sindaco o l'Assessore da lui delegato, membro di diritto;
- \* quattro membri designati dal Consiglio Comunale, di cui 2 facenti parte della minoranza, che sarà possibile scegliere anche al di fuori del Consiglio stesso;
- \* quattro membri eletti dall'Assemblea degli iscritti;
- \* il Direttore Bibliotecario, che partecipa con compiti specifici di consulenza e con voto consultivo eventualmente sostituito o coadiuvato dai suoi collaboratori.

7.2 I commissari eletti dagli iscritti durano in carica tre anni; quelli nominati dal Consiglio Comunale durano in carica quanto il Consiglio stesso. Il Consiglio Comunale può cambiare i suoi rappresentanti in qualsiasi momento del suo mandato. Entrambi rimangono in carica, anche a mandato scaduto, sino alla nomina o elezione dei nuovi commissari.

7.3 Tutti i componenti della Commissione possono essere riconfermati,

7.4 Eventuali assenze andranno comunicate prima delle riunioni al Bibliotecario, che prenderà nota delle giustificazioni.

7.5 I membri della Commissione Biblioteca che non partecipano, ingiustificatamente, a tre riunioni consecutive o altrimenti a cinque riunioni consecutive (anche se giustificati) decadono e sono immediatamente sostituiti dagli organi competenti.

## Articolo 8

8.1 La Commissione Biblioteca:

a) elegge al suo interno il Presidente della Commissione secondo le modalità indicate all'articolo 9.5;

b) è organismo consultivo e propositivo per la presentazione del programma pluriennale e del piano annuale delle attività della biblioteca;

c) è organismo consultivo e propositivo in ordine alla definizione degli standard previsti dalla Carta dei Servizi della Biblioteca;

d) controlla l'attuazione del regolamento della biblioteca, del programma e degli standard definiti nella Carta dei Servizi della Biblioteca. In particolare:

8.2 La Commissione Biblioteca può chiedere all'Amministrazione comunale, qualora lo ritenga opportuno e motivando la richiesta, la misurazione delle prestazioni offerte da singoli servizi in relazione agli standard previsti.

8.3 La Commissione Biblioteca annualmente, in tempo utile per la formulazione del bilancio dell'Amministrazione Comunale, presenta al Sindaco (tramite l'Assessore competente) una proposta riguardante la composizione numerica e funzionale dell'organico della Biblioteca, sulla base delle necessità dei vari servizi e dello sviluppo previsto nell'anno.

8.4 La Commissione Biblioteca raccoglie le esigenze dell'utenza in relazione all'offerta dei servizi e all'indirizzo culturale della Biblioteca e se ne fa portavoce; propone, infine, criteri e modalità di utilizzo degli spazi messi a disposizione dall'Amministrazione.

## Articolo 9

9.1 La Commissione Biblioteca è convocata dal Sindaco in "Prima Seduta" per eleggere il Presidente. La convocazione della "Prima Seduta" dovrà essere fatta entro quindici giorni dalla elezione dei rappresentanti degli iscritti. In questa riunione (vedi il comma 9.5) il Bibliotecario svolgerà la funzione di Segretario e garantirà il corretto svolgimento delle operazioni di voto alle cariche da rinnovare.

9.1/bis La Commissione Biblioteca può essere convocata straordinariamente dal Sindaco anche successivamente alla nomina dei commissari del Consiglio Comunale. Tale riunione servirà per presentare i nuovi commissari e le linee programmatiche della nuova Amministrazione Comunale.

9.2 Le successive convocazioni sono di competenza del Presidente della Commissione; le sedute possono essere convocate anche, in via straordinaria, su richiesta di un terzo dei suoi membri.

9.3 La Commissione della Biblioteca: a) prende le sue deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri; b) deve essere convocata di norma ogni due mesi, con avviso da recapitarsi a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione; e) si riunisce in seduta pubblica, e dunque il relativo avviso deve essere affisso anche nei locali della Biblioteca.

9.4 Le decisioni della Commissione della Biblioteca vengono prese a maggioranza semplice e con voto palese; lo scrutinio segreto è richiesto per votazioni riguardanti persone. Qualora nelle sedute di prima convocazione non venga raggiunto il numero legale, la Commissione Biblioteca è convocata, per iscritto, in seconda convocazione entro due settimane. Se a questa riunione partecipa almeno un terzo dei suoi componenti, la seduta è valida e può comunque deliberare a maggioranza semplice.

9.5 Nella sua "Prima seduta" (vedi comma 9.1) la Commissione Biblioteca elegge il Presidente e un vice Presidente che avranno un mandato di tre anni. Il Presidente e il vice decadono con il rinnovo dei commissari eletti dall'Assemblea degli iscritti:

a) Ogni componente della Commissione Biblioteca può essere proposto per entrambe le cariche.

b) Risultano eletti Presidente e vice Presidente, in votazioni distinte, i candidati che riportano il maggior numero di voti. La votazione è a scrutinio segreto.

c) A parità di voti ottenuti da due candidati, si procederà al ballottaggio.

## Il Presidente della Commissione Biblioteca

### Articolo 10

10.1 Il Presidente rappresenta gli iscritti alla Biblioteca e la Commissione nei rapporti esterni; la sua azione è strettamente vincolata alle deliberazioni della Commissione Biblioteca.

10.2 Il Presidente rappresenta la Commissione Biblioteca nei confronti dell'Assemblea degli iscritti. Spetta al Presidente svolgere tutti i compiti che gli sono assegnati dal Regolamento ed in particolare:

- a) convocare l'Assemblea degli iscritti;
- b) convocare e presiedere la Commissione;
- c) firmare la corrispondenza e gli atti della Commissione;
- d) mantenere i collegamenti con e forze culturali politiche e con le istituzioni locali;
- e) prendere provvedimenti di urgenza, salvo ratifica successiva della Commissione.

## Il Direttore Bibliotecario

### Articolo 11

11.1 Il Direttore Bibliotecario è responsabile della gestione della Biblioteca; ne determina, sulla base degli indirizzi generali fissati dall'Amministrazione, e nello spirito indicato dall'art. 8 sulle funzioni della Commissione Biblioteca, gli obiettivi e i criteri di massima per conseguirli, avvalendosi della collaborazione del personale.

11.2 In particolare, il Direttore:

- a) esercita le funzioni tecniche, amministrative ed organizzative inerenti all'attività ordinaria della Biblioteca;
- b) assicura, anche avvalendosi della collaborazione di altri operatori, le procedure di contenuto tecnico; in particolare svolge le funzioni inerenti all'acquisizione del materiale librario e documentario, al suo ordinamento e al suo uso pubblico; restano di competenza dell'Amministrazione le decisioni in merito all'incremento del patrimonio librario.
- c) è responsabile della consistenza e della conservazione delle raccolte;
- d) provvede alle piccole spese attraverso un particolare fondo del quale annualmente rende conto, laddove previsto dai Regolamenti economici;
- e) elabora il programma annuale delle attività di promozione della lettura, dei servizi e dell'aggiornamento professionale curandone l'attuazione;
- f) elabora periodicamente una relazione tecnico-statistica sul funzionamento della Biblioteca e la presenta alla Commissione Biblioteca; presenta all'Assemblea la relazione consuntiva annuale di gestione;
- g) adempie tutte le altre funzioni previste dal profilo professionale in pianta organica.

### Articolo 12

12.1 Il personale della Biblioteca viene inquadrato nei ruoli organici dell'Ufficio Biblioteca alle condizioni e secondo le norme previste per il personale degli altri settori dell'Amministrazione e secondo le norme contenute nella Legge Regionale.

### Articolo 13

13.1 Il Direttore Bibliotecario è tenuto a partecipare alle riunioni della Commissione Tecnica del Sistema nonché a corsi o seminari di aggiornamento, organizzati dalla Provincia, dalla regione e da altri enti, relativi al servizio svolto dalla Biblioteca Civica.

13.2 Il personale è tenuto a prestare servizio, se richiesto, anche in ore straordinarie, secondo le disposizioni vigenti in materia.

### Articolo 14

14.1 L'impiego di eventuale personale volontario che si affianchi a quello di ruolo è regolato da particolari convenzioni stipulate dal Comune.

14.2 il reclutamento esterno del personale destinato al servizio bibliotecario avviene secondo le normative di legge.

## I Gruppi Interni

### Articolo 15

15.1 Gli iscritti alla Biblioteca possono dar vita a "Gruppi interni" a carattere culturale e operanti seguendo le finalità istituzionali della stessa. A tali Gruppi interni la Commissione della Biblioteca, a seguito di domanda scritta e motivata, può concedere, in giorni da essa fissati, l'utilizzo dei locali per riunioni.

15.2 Ciascun Gruppo indicherà annualmente alla Commissione il nome del responsabile che risponderà in Sede Civile e Penale di eventuali danni o furti riscontrati nei locali concessi.

## La Carta dei servizi

### Articolo 16

16.1 Il Direttore Bibliotecario in collaborazione con i responsabili dei singoli servizi e di concerto con i Direttori Bibliotecari delle biblioteche aderenti allo stesso sistema Bibliotecario di zona predispone la "Carta dei servizi di Biblioteca" che persegue il fine della soddisfazione delle esigenze espresse dall'utente nella ricerca della qualità e dell'economicità del servizio pubblico.

16.2 La Carta dei servizi si ispira a principi di eguaglianza, imparzialità, continuità del servizio, partecipazione, efficienza e efficacia.

16.3 La Carta dei servizi è approvata dalla Giunta Comunale e viene periodicamente aggiornata per adeguarla sia alle esigenze degli utenti che alle condizioni organizzative del servizio.